



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale **1604** del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sergio Antonini, rappresentato e difeso dagli avv. Irene Lo Bue, Michele Speranza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Russo, in Roma, Via Bassano del Grappa n. 4;

Audino Antimo, Barberino Annunziata, Barbieri Barbara, Borgia Maria, Bovenzi Maria Gabriella, Buccheri Tiziana, Calzolaio Guseppina Maria Antonietta, Campanella Maria Giovanna, Canacari Carmela, Capitini Gian Marco, Capobianco Rocco Luigi, Caponnetto Giuseppe, Castelli Silvia, Cauterucci Angela, Ceddia Luigina, Chirulli Angelo, Ciardullo Maurizio, Ciotti Carlo, Cirillo Loredana, Coco Nicoletta, Contrada Antonella, Crestan Matelda, Criscuolo Angela Gaia Maria, Cuozzo Antonietta, Cuozzo Carla, D'Abbrunzo Carlo, De Cicco Cunegonda Maria, De Marco Giovanna, Del Gaudio Laura, Della Rocca Elena, Delre John, Di Carlo Francesco, Failla Patrizia, Ferraresi Beatrice, Ficca Fabio, Fisichella Maria Francesca, Francesca Rosina, Gargallo Felicia, Gargia Felicia, Leale Irene, Leto Maria Tindara, Lo Presti Costantino Rosalinda,, Lofaro Pasquale, Lorenzi Antonella, Luise Monica,

Maggio Giovanna, Magrino Marco, Maiorello Marianna, Malerba Alessandro, Amato Simone, Barbavecchia Gabriella, Bellico Laura, Buanne Pasquale, Cassibba Anna Maria Rita, Coronella Umberto, D'Agostino Rachela, E Rienzo Monica, Gagliardi Angela, Iovine Alessandra, La Malfa Maria, Manfredonia Giuseppina, Miceli Elisabetta, Nasti Gennaro, Rea Elvira, Tropea Antonio, Bossi Laura, Vitale Teresa Maria, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Michele Speranza e Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Russo, in Roma, Via Bassano del Grappa n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Cecchi Angelica, Cavallini Stefano, Mauceri Maria Daniela, Manini Milena, Giordano Marco, Conte Maria Cettina, Marcone Francesca, Lardo Bruna Salvatrice, Schiro' Luisa Anna, De Cicco Maria Antonietta, Fadda Alessio, Maglio Silvia, Abrami Elisa, Albertini Andrea;

per l'annullamento

dei provvedimenti di esclusione dalle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado

bandito con D.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati dagli USR sopra indicati nella parti in cui non ammettono i ricorrenti al prosieguo delle prove per avere superato i test con punteggio inferiore ai 35/50, ma in ogni caso superiore ai 30/50, nonché di tutti gli altri atti nell'epigrafe del ricorso indicati.

per l'annullamento con i motivi aggiunti del 13 novembre 2013 proposti dai soli ricorrenti Canacari Carmela, Audino Antimo, Del Gaudio Laura, Nasti Gennaro delle graduatorie di merito definitive pubblicate con i decreti dell'USR per la Calabria, dell'USR per la Campania, aventi estremi meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati e nelle parti in cui i detti ricorrenti sono inseriti con riserva; e con i motivi aggiunti del 20 febbraio 2014 proposti dai ricorrenti Antonini Sergio e Gargia Felicia

delle graduatorie di merito definitive pubblicate con i decreti dell'USR del Lazio per le classi di concorso AAAA, EEEE, Primaria Sostegno aventi estremi meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati e nelle parti in cui i detti ricorrenti sono inseriti con riserva;

nonché per la declaratori dei ricorrenti dei motivi aggiunti all'inserimento *pleno iure* ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico

Regionale del Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l'intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.60 c.p.a., avuto riguardo ai precedenti conformi della Sezione;

Considerato che:

- con il ricorso collettivo con cui è stato instaurato il presente giudizio e di cui in epigrafe, i ricorrenti affermano di essere aspiranti docenti, in possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R. n. 82 del 24 settembre 2012 e di avere partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al predetto concorso per le classi concorsuali, presso gli U.S.R. e con gli esiti dettagliatamente descritti nella tabella inserita nel ricorso introduttivo, ovvero conseguendo un punteggio pari o superiore a 30/50, punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei ma è, comunque, inferiore al punteggio minimo di n. 35/50 punti richiesti dal bando ai fini del superamento delle predette prove selettive;
- all'esito dell'esclusione dalle successive fasi concorsuali, disposta con provvedimenti dei rispettivi U.S.R., i ricorrenti hanno, quindi, impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, l'articolo 5, comma 6, del Bando del concorso di cui trattasi, nella parte in cui prevede, appunto, tale soglia di

- sbarramento, ai fini dell'ammissione alle successive fasi della prova concorsuale;
- con ordinanza cautelare, il Collegio ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta, con riferimento ai ricorrenti che avessero effettivamente conseguito un punteggio non inferiore a 30;
 - con ordinanza presidenziale è stato richiesto all'amministrazione scolastica intimata di comunicare, a mezzo di apposita relazione, l'esito della procedura concorsuale alla quale parte ricorrente è stata ammessa con riserva;
 - successivamente, i soli ricorrenti che sono stati ammessi alle successive fasi concorsuali, hanno impugnato le graduatorie di merito dei rispettivi U.S.R. nella parte in cui sono stati ammessi con riserva;
 - l'amministrazione si è costituita per avversare il ricorso;
 - con decreto presidenziale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, a cui parte ricorrente ha ottemperato;
 - con successivi ricorsi parte ricorrente ha, quindi, proposto ulteriori motivi aggiunti "per l'esatta esecuzione del giudicato cautelare", argomentando che i ricorrenti specificatamente indicati, in seguito al proficuo superamento di tutte le ulteriori fasi del concorso, hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie generali di merito per il reclutamento dei docenti, ma "con riserva" e che tale clausola verrebbe, illegittimamente, interpretata dall'amministrazione resistente come preclusiva della formulazione di proposte di assunzione per scorrimento delle citate graduatorie con la conseguenza che gli stessi saranno pretermessi in sede di convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie per cui è causa, subendone un grave danno;
 - alla camera di consiglio, fissata per la decisione cautelare, il Collegio ha ritenuto di introitare la causa in decisione nel merito ai sensi dell'articolo 60 c.p.a.;

Considerato, altresì, che:

- il ricorso principale è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nei confronti di tutti i ricorrenti che non si sono utilmente collocati nella graduatoria di

merito;

- per tutti i ricorrenti che hanno superato i test preselettivi conseguendo un punteggio superiore a 30 ma inferiore a 35 e, pertanto, sono stati inseriti "con riserva" nelle rispettive graduatorie di merito, il ricorso principale deve, invece, essere accolto, ai sensi dell'articolo 74 c.p.a. , il quale stabilisce che "La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme", in base ai precedenti della sezione (sentenze nn. 13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09, con cui la Sezione ha annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 nella parte in cui, all'articolo 5, comma 6, ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a punti n. 35/50;

Ritenuto che, pertanto, i ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali e che sono stati inseriti nella graduatoria di merito con la clausola "con riserva" devono essere inseriti "a pieno titolo" nelle graduatorie di che trattasi;

Considerato che la domanda risarcitoria proposta da parte dei ricorrenti che non vi hanno rinunciato è infondata in quanto formulata in modo generico;

Considerato che la soccombenza solo parziale dell'amministrazione determinata dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente e di cui al ricorso introduttivo consente di ritenere giusti i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)